



## REPUBBLICA ITALIANA

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### SEZIONE SECONDA CIVILE

n. 2682/2026 R.G.

Cron.

Rep.

A.C. 4 giugno 2026

Composta dagli Illustri Signori Magistrati:

dott. Giuseppe TEDESCO

- Presidente -

dott.ssa Tiziana MACCARRONE

- Consigliere -

dott. Vincenzo PICARO

- Consigliere -

dott. Remo CAPONI

- Consigliere -

dott. Francesco GRAZIANO

- Consigliere Rel./Est. -

ha pronunciato la seguente

**OGGETTO:** Successioni -  
Esecutore testamentario -  
Autorizzazione alla vendita di  
beni ereditari - Regolamento  
di competenza.

### ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al n. 2682/2026 R.G.)

proposto da: [REDACTED] (Codice Fiscale: [REDACTED]

[REDACTED]), quale esecutore testamentario della *de cuius* [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] (Codice

Fiscale: [REDACTED]) ed elettivamente domiciliato presso

l'indirizzo p.e.c. di quest'ultimo;

- **ricorrente** -

### contro

[REDACTED] (Codice Fiscale: [REDACTED]), rappresentata

e difesa dall'avv. [REDACTED] (Codice Fiscale: [REDACTED]) ed

elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. di quest'ultimo;

- **resistente** -





## nonché

██████████ (Codice Fiscale: ██████████);

**- intimata -**

*avverso* l'ordinanza del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 19 dicembre 2025, nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 2074/2025;

*udita* la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. Francesco Graziano;

*lette* le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.;

*lette* le note scritte depositate dal P.G., nella persona del dott. Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso e dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Perugia.

## FATTI DI CAUSA

1.- L'avv. ██████████ ██████████ ██████████ nella sua qualità di esecutore testamentario della *de cuius* ██████████ ██████████ ha proposto, ai sensi dell'art. 703 c.c., ricorso innanzi al Tribunale di Arezzo, volto a ottenere l'autorizzazione alla vendita del bene immobile ubicato in ██████████ ██████████ alla Via ██████████ e censito al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio ██████████ particella ██████████ Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 9,0 vani e contestuale apertura di conto corrente intestato all'esecutore testamentario medesimo, al fine di destinarne il ricavato agli scopi indicati dalla testatrice.

L'erede ██████████ si è costituita in tale procedimento, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito, indicando, quale giudice competente, il Tribunale di Perugia.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, ha denegato la propria competenza territoriale in favore del tribunale perugino, così motivando: *«ritenuta fondata l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'erede; dato infatti atto che, nelle cause in materia*





*successoria, il luogo dell'apertura della successione costituisce il criterio in forza del quale si determina la competenza territoriale; ricordato che, come noto, ai sensi dell'art. 456 c.c. la successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del/della de cuius; che nel caso di specie la de cuius, al momento della morte, era domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] ove era ormai domiciliata dalla fine del 2019, a nulla rilevando in tal senso la mera residenza formale mantenuta in [REDACTED] dato peraltro atto che dinanzi al Tribunale di Perugia risulta pendente giudizio d'impugnazione del testamento de quo».*

2.- Avverso tale ordinanza, l'esecutore testamentario propone regolamento di competenza.

4.- [REDACTED] resiste con memoria difensiva.

5.- Il P.M. ha concluso per il rigetto del regolamento, con conseguente declaratoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Perugia e rimessione delle parti dinanzi a quest'ultimo per la prosecuzione del procedimento *a quo*.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380-bis.1. c.p.c..

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Con il regolamento di competenza, il ricorrente denuncia che il Tribunale di Arezzo avrebbe attribuito rilevanza al luogo di ricovero della *de cuius* [cioè a quello in cui era ubicata la R.S.A. dove quest'ultima dimorava, in [REDACTED] [REDACTED] dopo essere stata sottoposta ad amministrazione di sostegno], anziché a quello di domicilio, inteso come luogo in cui la predetta aveva concentrato la generalità dei propri interessi materiali ed economici, morali, sociali e familiari. E ciò, in violazione dell'art. 22 c.p.c..

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: - la residenza della *de cuius* era in [REDACTED] [REDACTED] Via [REDACTED] e tale era rimasta anche successivamente all'apertura dell'amministrazione di sostegno; -





l'immobile oggetto di vendita da autorizzarsi a cura del Tribunale è ubicato in [REDACTED] [REDACTED] alla Via [REDACTED] - la corrispondenza, inclusa quella relativa alle utenze, veniva ricevuta dalla *de cuius* presso il suddetto immobile; - i conti correnti bancari della *de cuius*, sia prima che dopo la sua sottoposizione ad amministrazione di sostegno, erano tutti accesi presso filiali bancarie site in [REDACTED] [REDACTED] - la *de cuius* e i suoi genitori sono tumulati nel cimitero di [REDACTED] [REDACTED]

Pertanto, secondo la prospettazione dell'esecutore testamentario ricorrente, il Comune di [REDACTED] [REDACTED] deve essere reputato il centro degli interessi materiali, economici, morali, sociali e familiari della *de cuius*.

2.- Le censure risultano infondate, giacché trascurano, con tutta evidenza, la circostanza - che, invece, è stata opportunamente documentata dalla difesa della resistente - dell'avvenuto trasferimento della procedura di Amministrazione di Sostegno aperta in favore della *de cuius*, presso il Tribunale di Perugia, in ragione del fatto che la predetta risultava essersi trasferita, in maniera stabile e definitiva già a far tempo dall'anno 2019, presso una R.S.A. ubicata in [REDACTED] [REDACTED]

Tali elementi circostanziali, dunque, comprovano come la testatrice, al momento del proprio decesso, pur avendo mantenuto alcuni dei propri interessi - particolarmente di natura economico-patrimoniale -, in [REDACTED] [REDACTED] aveva tuttavia ormai integralmente trasferito la gestione degli stessi nel circondario di Perugia, tanto che il giudice tutelare del Tribunale di Arezzo aveva disposto la trasmissione del procedimento di Amministrazione di Sostegno aperto in favore della predetta *de cuius*, al giudice tutelare del Tribunale di Perugia.

Pertanto, al momento della morte, la testatrice [REDACTED] [REDACTED] aveva senz'altro in [REDACTED] [REDACTED] sia il proprio domicilio - inteso come sede «*principale*» dei propri affari e interessi (art. 43, comma 1, c.c.) - che la





propria residenza, giacché dimorava stabilmente (art. 43, comma 2, c.c.) presso una R.S.A. ubicata nel predetto Comune.

Ne deriva, dunque, la competenza territoriale del Tribunale di Perugia a provvedere in ordine all'autorizzazione alla vendita del bene ereditario richiesta dall'esecutore testamentario odierno ricorrente

3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto con declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Perugia, dinanzi al quale vanno rimesse le parti (anche ai fini delle spese del presente regolamento di competenza), con termine di legge per la riassunzione del procedimento *a quo*.

4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte Suprema di cassazione

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, dinanzi al quale rimette le parti, anche ai fini delle spese del presente regolamento di competenza; fissa, per la riassunzione, il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 4 giugno 2026.

Il Presidente

*Giuseppe Tedesco*

